

REGOLAMENTO PER LA RATEIZZAZIONE DELLE ENTRATE DI NATURA EXTRATRIBUTARIA

ART. 1 – Ambito di applicazione e soggetto responsabile

1. Il presente regolamento disciplina la concessione di rateizzazioni per il pagamento delle entrate comunali di natura extratributaria, per le quali non siano previste diverse forme di pagamento rateale, in base a norme di legge o regolamenti di settore già vigenti.
2. Soggetto competente all'adozione di tutti i provvedimenti concernenti la concessione delle rateizzazioni è il Dirigente di Area cui compete l'entrata.

ART. 2 – Ammissione al beneficio della rateizzazione

1. La concessione di rateizzazioni ha natura eccezionale e può essere concessa in caso di oggettiva e documentata difficoltà economica e/o finanziaria del debitore, attestata dalle seguenti situazioni:
 - nel caso di persone fisiche: ISEE inferiore a € 20.000,00;
 - nel caso di persone giuridiche: liquidità insufficiente a pagare i debiti di prossima scadenza, così come attestata da indici di liquidità (Alfa).
2. Il debitore presenta apposita domanda di accesso alla rateizzazione, da inoltrare in carta semplice all'Ufficio competente alla gestione dell'entrata, con modalità idonea a comprovarne la ricezione.
3. Tale domanda deve essere adeguatamente motivata e corredata di documentazione utile a comprovare lo stato di difficoltà del debitore e dovrà contenere almeno i seguenti elementi:
 - a. generalità e codice fiscale del soggetto che sottoscrive la domanda e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 - b. motivazione per cui si richiede la rateizzazione, specificando le ragioni di fatto alla base della situazione di disagio del debitore;
 - c. estremi del provvedimento o dei provvedimenti da cui scaturisce il debito;
 - d. la durata del piano rateale, nei limiti di cui al successivo articolo 4.
4. Al debitore può essere richiesta ulteriore documentazione, anche in relazione all'entità della somma che si chiede di rateizzare, da presentarsi entro il termine che verrà indicato, a pena di diniego della domanda di rateizzazione.
5. Per importi superiori ad Euro 8.000,00 deve essere prodotta, ai fini della concessione della rateizzazione, polizza fideiussoria o fidejussione bancaria, che copra l'importo complessivo del piano di rateizzazione ed avente scadenza un anno dopo quella dell'ultima rata. La suddetta garanzia contiene tra le clausole contrattuali la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione ed il pagamento a semplice richiesta del beneficiario.
- 5 BIS. La rateizzazione può essere concessa anche in favore di persone fisiche con ISEE pari o superiore ad € 20.000,00, a condizione che producano, ai fini della concessione della rateizzazione, polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, come prevista dal precedente comma 5, per debiti di qualsiasi importo.
6. L'omesso versamento di cinque rate consecutive o otto non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione, che non ha effetto novativo, e verrà effettuata la riscossione coatta per l'importo del debito in misura piena, dedotto quanto già versato.

ART. 3 – Provvedimenti conseguenti all'istanza di rateizzazione

1. Il soggetto di cui al comma 2 dell'articolo 1 si pronuncia in relazione alle domande di rateizzazione.
2. Il provvedimento, in caso di accoglimento delle domande, contiene il piano di rateizzazione con le relative scadenze e le modalità di pagamento.
3. La presentazione delle istanze di rateizzazione o l'accoglimento delle medesime non pregiudica la facoltà di estinguere anticipatamente l'intera obbligazione del debitore, né può sospendere in alcun modo i termini d'impugnazione degli atti da cui scaturisce il debito.

ART. 4 - Modalità di rateizzazione

1. Il piano di ammortamento è a rate costanti.
2. La durata del piano rateale non può eccedere i 72 (settantadue) mesi. L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore ad Euro 100,00.
3. A domanda del debitore, in caso di comprovato peggioramento della condizione di difficoltà economica e/o finanziaria, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta per un ulteriore periodo e fino a ulteriori settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza per omesso versamento di cinque rate consecutive o otto non consecutive, ai sensi del precedente art. 2, comma 6.
4. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini di scadenza possono essere sospesi o differiti per i contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili.

ART. 5 - Interessi

1. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi nella misura del tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata e sono corrisposti unitamente alla rata dovuta.

ART. 6 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla sua approvazione.